


1.6.3. U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
CAPITOLATO SPECIALE
GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA
**PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI DELL'AREA
SALUTE MENTALE**
1. Ambulatorio disturbi della personalità
**2. Interventi territoriali a supporto dell'abitare e per l'implementazione dei percorsi di
Residenzialità leggera**
GARA N. 2024-047-BAS
CIG B0AE4109D2
SOMMARIO

ART. 1)	OGGETTO.....	2
ART. 2)	DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI.....	2
ART. 3)	FINALITÀ, FABBISOGNO, CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4)	PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO.....	7
ART. 5)	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	8
ART. 6)	CLAUSOLA SOCIALE.....	8
ART. 7)	ONERI A CARICO DELL'AZIENDA SANITARIA.....	9
ART. 8)	ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO.....	9
ART. 9)	CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI.....	10
ART. 10)	OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI.....	12
ART. 11)	ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	13
ART. 12)	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	13
ART. 13)	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 14)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	14
ART. 15)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 16)	RECESSO UNILATERALE.....	15
ART. 17)	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	15
ART. 18)	CONTRATTO.....	16
ART. 19)	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	16
ART. 20)	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
ART. 21)	RISERVE.....	17
ART. 22)	PATTO DI INTEGRITÀ.....	17
ART. 23)	FORO GIUDIZIARIO.....	18
ART. 24)	CLAUSOLA FINALE.....	18

ART. 1) OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione di Servizi Socio Sanitari afferenti all'Area Salute Mentale e precisamente:

1. Ambulatorio dei disturbi gravi di personalità;
2. Interventi territoriali a supporto dell'abitare e per l'implementazione dei percorsi di Residenzialità Leggera (DGR 1673/2018 Allegato D).

L'importo complessivo a base d'asta triennale è pari a € 531.500,00 IVA esclusa oltre ad € 1.070,00 relativi ad oneri per rischi interferenziali (DUVRI) per complessivi € 532.570,00 IVA esclusa.

L'appalto rientra nei servizi di cui all'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014 (CPV 85121270-6 Servizi psichiatrici o psicologici) ed è soggetto alla disciplina "alleggerita" di cui all'art. 130 del Codice, che prevede la sola pubblicazione in ambito comunitario, nonché alle disposizioni specificatamente richiamate dagli atti di gara.

ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione; l'Azienda potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

L'appalto dovrà essere avviato entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso sia avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 63 del d.lgs. 36/2023.

In caso di rinnovo, l'Azienda ULSS procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione, tenuto conto delle esigenze effettive al momento del rinnovo.

L'Azienda ULSS comunicherà agli aggiudicatari la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Aggiudicatario, al termine del contratto, è obbligato alla massima collaborazione con l'eventuale nuova impresa subentrante e con l'Azienda ULSS, in modo da creare il minor disservizio possibile agli utenti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, c. 6, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero i prezzi di riferimento dei servizi oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare i propri prezzi a quelli di riferimento: in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Opzioni

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **12 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 177.166,67, al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- **estensione fino al 30%** del valore del contratto iniziale al fine di far fronte alla necessità di realizzare progetti che prevedono attività affini.
- **riduzione fino al 50%** del valore del contratto iniziale nel caso riorganizzazione aziendale (es.

internalizzazione parziale dell'ambulatorio dei disturbi della personalità).

Le attività oggetto del presente appalto potranno altresì essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente Pubblico preposto, così come nel caso in cui il medesimo servizio sia posto a carico di altra struttura pubblica o privata, o qualora intervenisse una gara a livello regionale oggetto del medesimo servizio.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi di cui agli artt. 122, 123 e 124, c. 2 del Codice.

Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

A tal fine a partire dalla seconda annualità contrattuale si terrà conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC e/o dall'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE), degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, in mancanza, entro il limite massimo dell'indice ISTAT (FOI) medio dell'anno contrattuale precedente o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti. Relativamente al personale si applicherà l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie applicato all'importo del costo della manodopera identificato ai sensi dell'art. 41, comma 14 e aggiornato con l'aggiudicato.

La revisione sarà concessa a condizione che l'Operatore Economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi. La ditta dovrà presentare motivata richiesta documentando le particolari condizioni di natura oggettiva non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta che determinino una variazione in aumento dell'importo complessivo, con riferimento alle specifiche voci di composizione dell'offerta interessate dagli aumenti.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Periodo di prova

Per i **primi 3 (tre) mesi** l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi tre mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

All'Appaltatore che non avrà superato il periodo di prova potrà essere addebitato il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del presente capitolato, fatto comunque salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ART. 3) FINALITÀ, FABBISOGNO, CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha ad oggetto la gestione di Servizi Socio Sanitari afferenti all'Area Salute Mentale e prevede due percorsi di cura che contemplano prestazioni e modalità di rapporto con l'utenza diversificati:

- intervento psicoterapico elettivo individuale e di gruppo per i disturbi di personalità;
- intervento psicologico riabilitativo ed educativo nella residenzialità leggera.

Le **sedi operative** dell'espletamento dei servizi sono le seguenti:

Sede	Indirizzo
Centro di Salute Mentale Bassano Distretto 1	Sede Bassano del Grappa (VI) Via Cereria 14/B
	Sede Asiago (VI) Via Martiri di Granezza, 42
Centro Salute Mentale Alto Vicentino Distretto 2	Sede Thiene Via Boldrini 1
	Sede Schio Via Righi 9

L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di richiedere la realizzazione delle attività presso le diverse sedi del Dipartimento di Salute Mentale al fine di garantire equità di accesso all'utenza di entrambi i distretti della medesima.

AMBULATORIO DEI DISTURBI GRAVI DI PERSONALITÀ

È finalizzato ad identificare e strutturare percorsi terapeutico-riabilitativi appropriati per utenti affetti da disturbo grave di personalità.

Gli obiettivi del servizio sono:

- individuazione precoce del disturbo grave di personalità sotto il profilo diagnostico;
- aumento delle competenze e applicazione di nuovi modelli di riferimento relativi a modalità di relazione e cura del paziente;
- sviluppo di servizi innovativi di carattere terapeutico-riabilitativo (gruppi psicoterapeutici, gruppi psicoeducazionali) all'interno delle strutture ambulatoriali dedicate al paziente con disturbi gravi di personalità. I servizi erogati potranno comprendere un'integrazione con le attività delle strutture semiresidenziali (integrazione sociale dell'utenza, promozione di progetti riabilitativi di rete).

Devono essere garantire le seguenti prestazioni:

- elaborazione di un progetto personalizzato basato su una valutazione multidimensionale;
- valutazione diagnostica attraverso l'utilizzo di strumenti psicometrici specifici per la diagnosi e per l'assessment funzionale strutturato e standardizzato per i Disturbi gravi di personalità;
- psicoterapie individuali;
- gruppi di tipo terapeutico e psicoeducazionale (problem solving; training di comunicazione assertiva; social skills training);
- interventi psicoeducativi di gruppo per i familiari.

Per lo svolgimento del servizio l'affidatario deve mettere a disposizione le seguenti figure professionali con i requisiti sotto indicati:

- **Psicologo psicoterapeuta** iscritto all'albo professionale con esperienza almeno triennale in strutture pubbliche/private nell'area della salute mentale.

Il volume annuo di attività è il seguente:

CSM D1 + D2	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023 1° semestre
totale utenti in carico CSM	5059	5355	5192	3767
totale utenti con "diagnosi Disturbo della Personalità"	442	491	490	310
n. colloqui/psicoterapie individuali	1060	1288	1134	707
n. gruppi psicoterapia (10/12 pazienti per gruppo)		3	3	3

Fabbisogno

Il fabbisogno complessivo presunto annuo per entrambi i Distretti è di 3648 ore (76 ore settimanali per 48 settimane) così suddiviso:

Ambiti	Attività	ore settimanali	ore annue
attività clinica	- prestazioni da erogare: prime visite psicologiche, colloquio psicologico clinico, psicoterapia individuale, somministrazione di test psicodiagnostici, elaborazione di un progetto personalizzato basato su una valutazione multidimensionale, colloqui di sostegno psicologico a genitori/familiari. 1 incontro settimanale di psicoterapia di gruppo aperto finalizzato alla prevenzione della ricaduta e gestione degli aspetti di malattia 1 incontro settimanale di riunione equipe finalizzato - partecipazione formazione aziendale DSM	60	2.880

attività di registrazione	• programmazione e gestione agenda appuntamenti • raccolta e registrazione dati di attività (inserimento nei software aziendali dedicati e cartelle cartacee e/o informatizzate) • produzione di documentazione di legge (certificazioni, relazioni)	16	768
	TOTALE	76	3.648

Utenti destinatari

Sono utenti destinatari del servizio giovani in età adulta maggiore di 18 anni residenti nell'ambito territoriale afferente l'Azienda ULSS 7 in carico al Centro di Salute Mentale.

Accesso al servizio

L'accesso al servizio dovrà avvenire attraverso la prenotazione di un appuntamento presso la segreteria del Centro Salute Mentale previa impegnativa da parte del medico curante.

Orari e luoghi per lo svolgimento del servizio

Il servizio è funzionante tutti i mesi dell'anno con la chiusura di quattro settimane da concordare con la Direzione dell'UOC di Psichiatria del Distretto di riferimento (totale 48 settimane/anno)

L'orario dovrà essere articolato dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì.

Eventuali modifiche all'orario dovranno essere concordate con il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

I servizi dovranno essere articolati in modo da facilitare l'accesso ai servizi degli utenti, nonché altre eventuali esigenze delle attività.

In via eccezionale potranno essere richiesti orari diversi in coincidenza con specifici progetti (conferenze, gruppi di famiglie).

INTERVENTI TERRITORIALI A SUPPORTO DELL'ABITARE E PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI RESIDENZIALITÀ LEGGERA (DGR 1673/2018 ALLEGATO D)

Il Servizio è finalizzato allo sviluppo di percorsi di residenzialità leggera al fine di favorire l'autonomizzazione e valorizzazione delle risorse dell'utenza.

Tali interventi, di natura socio-sanitaria, permettono lo sviluppo di nuovi ed alternativi percorsi di supporto alle persone con disturbo mentale nel superare difficoltà e stigmatizzazioni nell'ambito di base del funzionamento personale, come per esempio quello dell'abitare, garantendo loro l'integrazione nel proprio territorio sociale.

Gli obiettivi del servizio sono:

- l'implementazione della residenzialità leggera al fine di favorire l'autonomizzazione dell'utenza mediante interventi territoriali;
- la promozione di percorsi di rete in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS, gli Enti locali, l'Associazione ed il volontariato locali.

Devono essere garantire le seguenti prestazioni:

- elaborazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato basato su una valutazione multiprofessionale a cura dell'equipe del CSM, per favorire l'autonomizzazione abitativa mediante progetti di residenzialità leggera;
- percorsi di integrazione sociale attraverso la valutazione di risorse presenti sul territorio.

Per lo svolgimento del servizio l'affidatario deve mettere a disposizione le seguenti figure professionali con i requisiti sotto indicati:

- ***Psicologo psicoterapeuta*** iscritto all'albo professionale con esperienza almeno triennale in strutture pubbliche/private nell'area della salute mentale.
- ***Educatore Professionale Sanitario*** iscritto all'albo professionale **con Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione o** Laurea in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento o lauree equiparate ed equipollenti) con esperienza almeno triennale in qualità di educatore professionale presso strutture pubbliche/private, nell'Area salute mentale e/o ***Terapista della Riabilitazione Psichiatrica***

Il volume annuo di attività è il seguente:

CSM D1 + D2	settembre 2020/ agosto 2021	settembre 2021/ dicembre 2022	Anno 2023 (9 mesi)
Utenti presi in carico	24	27	27

Fabbisogno

Il fabbisogno complessivo presunto annuo per entrambi i Distretti è il seguente:

- Educatore: n. 3000 ore (60 ore settimanali per 50 settimane)
- Psicologo: n. 800 ore (16 settimanali per 50 settimane)

così suddiviso:

Ambiti	Attività	ore settimanali	ore annue
Attività clinica	• elaborazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, basato su una valutazione multiprofessionale a cura dell'equipe del CSM, per favorire l'autonomizzazione abitativa mediante progetti di residenzialità leggera; • coordinamento e supervisione del lavoro di equipe attraverso incontri periodici per verifica e monitoraggio, individuazione dei cambiamenti metodologici e di intervento • supporto psicologico orientato e finalizzato alla elaborazione di soluzioni per problematiche legate al percorso di autonomia o al cambiamento • valutazione di risorse presenti sul territorio per un progetto di integrazione sociale e con le associazioni di volontariato • verifica andamento progetti e condivisione delle informazioni con l'equipe territoriale • attività educativo territoriale	54	2.700
Attività psicologo	• coordinamento e supervisione dell'attività del personale • verifica mensile obiettivi dei progetti terapeutici riabilitativi personalizzati • incontri settimanale/quindicinale di équipe dedicata per verifica e monitoraggio • colloqui clinici e psicoterapie territoriali	12	600
Attività di registrazione	• raccolta e registrazione dati di attività (inserimento nei software aziendali dedicati e cartelle cartacee e/o informatizzate) • produzione di documentazione di legge (certificazioni, relazioni)	10	500
	TOTALE	76	3.800

Utenti destinatari

Sono utenti destinatari del servizio giovani in età adulta maggiore di 18 anni residenti nell'ambito territoriale afferente l'Azienda ULSS 7 in carico al Centro di Salute Mentale.

Accesso al servizio

L'accesso al servizio dovrà avvenire mediante invio del medico curante del Centro di Salute Mentale in armonia con il Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI) dell'utente stesso.

Orari e luoghi per lo svolgimento del servizio

Il servizio è funzionante tutti i mesi dell'anno con la chiusura di due settimane da concordare con la Direzione dell'UOC di Psichiatria del Distretto di riferimento (totale 50 settimane/anno).

L'orario del servizio dovrà essere articolato in relazione all'esigenza del progetto individuale in orari funzionali alle esigenze riabilitative secondo l'ottica della necessaria flessibilità.

Si rimanda ai contenuti espressi dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 in materia di qualifiche e competenze del personale impiegato.

L'accreditamento spetta all'Azienda ULSS.

L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità attitudinale e professionale del personale dedicato e dovrà essere dotato di tesserino identificativo contenente la denominazione della Cooperativa/impresa di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore.

In casi di forza maggiore, ad esempio per malattia degli operatori, dovrà provvedere alla loro sostituzione immediata o, comunque, entro 24 ore con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

In caso di momentanea sostituzione di un operatore la Ditta si impegna a garantire il necessario passaggio di consegne (conoscenza dei casi e dei piani di intervento individuali) al fine di ridurre al minimo ogni disagio per l'utenza.

L'aggiudicatario garantisce l'immediata sostituzione dei propri operatori di cui, a seguito di segnalazione dell'Azienda ULSS, dovesse essere accertata l'inidoneità allo svolgimento del servizio (ad es. a seguito della segnalazione al referente del sospetto di assunzione di alcolici, stupefacenti o farmaci che possono compromettere la vigilanza durante il servizio) o che diano motivo di lamentele con riguardo alla non idoneità nei rapporti interpersonali con gli utenti.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno:

- effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione all'interno del gruppo di lavoro, mantenendo il rispetto delle indicazioni operative fornite dal referente del servizio;
- mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso (art. 622 del Codice Penale);
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e dei loro familiari e, comunque, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 502 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare o lesivo nei confronti delle persone accolte.

L'Azienda ULSS, potrà in qualsiasi momento richiedere all'aggiudicatario la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori.

L'Azienda ULSS si riserva, comunque, la facoltà di effettuare in merito gli opportuni accertamenti presso il competente Ispettorato provinciale del lavoro, l'INPS e l'INAIL.

L'affidatario, in riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di garanzie minime essenziali nei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, dovrà uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi.

ART. 4) PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

La ditta, per l'esecuzione del servizio, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, adeguato per numero e qualifica ed idoneo al servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità attitudinale e professionale del personale dedicato e dovrà essere dotato di cartellino identificativo contenente la denominazione della Cooperativa/impresa di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore.

In casi di forza maggiore, ad esempio per malattia degli operatori, dovrà provvedere alla loro sostituzione immediata o, comunque, entro 24 ore con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

In caso di momentanea sostituzione di un operatore la Ditta si impegna a garantire il necessario passaggio di consegne (conoscenza dei casi e dei piani di intervento individuali) al fine di ridurre al minimo ogni disagio per l'utenza.

La Ditta aggiudicataria garantisce l'immediata sostituzione dei propri operatori di cui, a seguito di segnalazione dell'Azienda ULSS, dovesse essere accertata l'inidoneità allo svolgimento del servizio (ad es. a seguito della segnalazione al referente del sospetto di assunzione di alcolici, stupefacenti o farmaci che possono compromettere la vigilanza durante il servizio) o che diano motivo di lamentele con riguardo alla non idoneità nei rapporti interpersonali con gli utenti.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà:

- trasmettere all'Azienda ULSS l'elenco dettagliato del personale specificando i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore, specificando per ciascuno la qualifica e l'inquadramento normativo e retributivo. Le stesse informazioni e documentazione dovranno essere immediatamente trasmesse anche ogni qualvolta il personale venisse sostituito per qualunque motivo;
- comunicare per iscritto, il nominativo e il recapito telefonico del referente del servizio;
- produrre gli attestati di addestramento/formazione e dei piani formativi inerenti le modalità di espletamento del proprio servizio.

L'affidatario, in riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di garanzie minime essenziali nei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero, dovrà uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi.

ART. 5) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Azienda ULSS.

Tutti i rapporti giuridici, economici e disciplinari, riferiti al personale, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria la quale è titolare del potere organizzativo e di controllo.

La Ditta è obbligata:

- ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria;
- fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- garantire, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui eventualmente si avvalga, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ad applicare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

La ditta aggiudicataria dovrà far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 2107 del 11.12.2023 reperibile al seguente link <https://www.aulss7.veneto.it/mys/apridoc/iddoc/9171> e la ditta Aggiudicataria si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L'Azienda ULSS, per eventuali verifiche e controlli sull'osservanza degli obblighi di cui sopra, potrà in qualsiasi momento richiedere all'aggiudicatario:

- la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori;
- la dichiarazione attestante l'avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, rilasciata dai rispettivi enti, oppure, in alternativa, l'attestazione documentata dell'impresa dell'avvenuto regolare versamento dei citati contributi previdenziali ed assicurativi.

Nel caso di cooperativa sociale/consorzio tra cooperative sociali/RTI tra cooperative, tali condizioni dovranno essere estese, oltre che al personale dipendente anche ai soci-lavoratori della medesima.

In caso di conflitto sindacale tra la ditta ed il proprio personale, la ditta stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto della gara.

Per il servizio di gestione, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice ed in quanto applicabile, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 6) CLAUSOLA SOCIALE

La Ditta subentrante si impegna a rispettare la salvaguardia dei posti di lavoro utilizzando, in via prioritaria, gli stessi lavoratori che hanno operato per conto del precedente affidatario, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa del nuovo affidatario e con le esigenze tecnico-

organizzative previste per l'esecuzione del servizio; ciò al fine di assicurare la continuità degli interventi verso gli utenti e non disperdere il patrimonio di conoscenze in loro possesso, acquisito anche attraverso specifica formazione e confronto sul modello operativo e metodologico adottato all'interno dell'Azienda.

Il subentro dovrà avvenire nei modi e alle condizioni previsti dalle vigenti leggi e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria, garantendo le stesse tutele del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

Si allega riepilogo del personale impiegato dall'attuale appaltatore:

1) gestione di servizi socio sanitari e socio assistenziali afferenti i disturbi della personalità

	qualifica	tipo contratto	scatti anzianità	tipologia orario	ore settimanali	livello
1.	Psicoterapeuta (Bassano)	autonomo	-	pt	22	-
2.	Psicoterapeuta (Bassano)	autonomo	-	pt	8	-
3.	Psicoterapeuta (Asiago)	autonomo	-	pt	7	-
4.	Psicoterapeuta (Asiago)	autonomo	-	pt	13	-
5.	Psicoterapeuta (Thiene)	autonomo	-	pt	26	-

2) gestione di servizi sanitari per la domiciliarità intensiva per l'implementazione della residenzialità leggera

	qualifica	tipo contratto	scatti anzianità	tipologia orario	monte ore da contratto	ore settimanali	livello
1.	Psicoterapeuta	CCNL coop. Sociali a tempo indeterminato	5	Part Time	33	16	F1
2.	Educatore	CCNL coop. Sociali a tempo indeterminato	5	Full time	38	15	D3
3.	Educatore	CCNL coop. Sociali a tempo indeterminato	5	Part Time	30	15	D3
4.	Educatore	CCNL cooperative sociali a tempo indeterminato	5	Full time	38	15	D3
5.	Educatore	CCNL cooperative sociali a tempo indeterminato	5	Full time	38	15	D2

ART. 7) ONERI A CARICO DELL'AZIENDA SANITARIA

Sono a carico dell'Azienda Sanitaria tutti gli oneri di seguito descritti:

1. la messa a disposizione dei locali, i quali saranno idonei, attrezzati e arredati;
2. materiali di consumo (carta, toner);
3. pulizie dei locali e degli arredi;
4. messa a disposizione di un sistema informatico (postazione PC, collegamento in rete);
5. gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, degli impianti fissi, delle apparecchiature e degli arredi;
6. gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e sanitari;
7. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili di proprietà;
8. la disinfestazione e derattizzazione dei locali, delle pertinenze e delle aree esterne e relativa richiesta di intervento;
9. utenze relative a gas, elettricità, riscaldamento, condizionamento, acqua, rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e sanitari;
10. la nomina dell'incaricato del controllo del servizio e del coordinamento tra affidatario ed Azienda Sanitaria, il cui costo è a carico dell'Azienda Sanitaria.

Il Direttore dell'Esecuzione è responsabile del controllo della gestione e della programmazione delle attività concordate con la l'aggiudicatario e della valutazione degli inserimenti e delle dimissioni degli utenti inseriti.

ART. 8) ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione ed esclusivamente con proprio personale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché ad attenersi al progetto presentato.

In particolare l'Affidatario, dovrà:

- 1) applicare, nei confronti del personale dipendente utilizzato nel Servizio, il C.C.N.L. cui aderisce, e quelli regionali e locali laddove presenti, nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. L'Azienda Sanitaria, potrà in qualsiasi momento richiedere all'aggiudicatario la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori.
- 2) garantire la copertura assicurativa dei dipendenti per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, nonché in materia di assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.);
- 3) garantire l'idoneità attitudinale e professionale del personale, nonché la sua immediata sostituzione, provvedendo al necessario passaggio di consegne qualora, a seguito di segnalazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovesse essere accertata l'inidoneità allo svolgimento del servizio. L'Azienda ULSS 7 si riserva la facoltà di non accettare la sostituzione o integrazione del personale se ritiene che il personale proposto non abbia i requisiti richiesti, ovvero non sia sufficientemente qualificato, ovvero che l'eventuale eccessivo turnover pregiudichi la qualità dei servizi offerti;
- 4) inviare la documentazione relativa ad eventuali sostituzioni del personale impiegato con congruo anticipo, entro un termine non superiore ai 7 giorni. Il DEC esaminerà il contenuto del curriculum confrontandolo anche con il progetto tecnico presentato in sede di gara e controllando i titoli posseduti dal personale e, successivamente, attesterà l'idoneità del personale all'esecuzione del servizio; qualora si ravvisassero elementi di criticità il DEC potrà richiederne l'immediata sostituzione che dovrà essere garantita entro giorni 2 dalla comunicazione ricevuta;
- 5) provvedere, in caso di forza maggiore (ad es. malattia degli operatori), alla sostituzione del personale, entro 24 ore, con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti. La sostituzione o l'integrazione di personale deve essere previamente comunicata, unitamente ai titoli e curricula posseduti, al DEC ed autorizzata formalmente dallo stesso;
- 6) individuare un referente del servizio comunicando al DEC per iscritto il nominativo e il recapito telefonico; il referente dovrà garantire la corretta gestione del personale, le eventuali sostituzioni e dovrà interfacciarsi con la stazione appaltante in caso di criticità emerse in fase di esecuzione del servizio;
- 7) formare gli operatori in coerenza con la mission dipartimentale (formazione obbligatoria e aggiuntiva come previsto nel piano formativo);
- 8) assicurare che i dipendenti effettuino le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione all'interno del gruppo di lavoro (partecipare alle attività di equipe, di valutazione e progettazione individualizzata previste nel Programma), mantenendo il rispetto delle indicazioni operative fornite dal referente del servizio, e tengano un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e dei loro familiari e, comunque, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 502 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare o lesivo nei confronti delle persone seguite;
- 9) garantire il rispetto del segreto professionale e d'ufficio, nonché la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti, anche in riferimento a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali";
- 10) segnalare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio rispetto alle indicazioni del capitolato;
- 11) fornire il report mensile inerente le prestazioni eseguite, il monte ore effettuato per ciascuna figura professionale e una relazione consuntiva a fine contratto delle attività svolte e, comunque, ogni qualvolta lo richieda il Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- 12) fornire su richiesta dell'Azienda ULSS qualsiasi dato relativo (numerico, anagrafico, etc.) alla gestione del servizio per statistiche o rendicontazioni, nei tempi e nelle modalità richieste;
- 13) raccolta, registrazione dati di attività (inserimento nei software aziendali dedicati e cartelle cartacee);
- 14) definire con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al momento dell'attivazione del servizio, le modalità di fatturazione e consegna dei dati utili mensili;
- 15) tutti gli altri adempimenti e oneri previsti nel presente capitolato speciale e nelle disposizioni di legge vigenti;
- 16) eleggere, per tutta la durata del contratto, il proprio domicilio in Bassano del Grappa e dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea regolarmente delegata.
- 17) rendicontare le attività svolte e inserire puntualmente i dati di attività nel flusso regionale dedicato.

ART. 9) CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI

L'Azienda ULSS si riserva ampie facoltà di controllo e vigilanza sull'applicazione da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dall'offerta nonché sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato speciale oltre che a quelli dichiarati dalla Ditta nell'offerta tecnico-gestionale.

I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS, sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

I controlli di processo riguarderanno la verifica dell'applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica della Ditta Aggiudicataria.

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato del servizio, al fine di valutarne la qualità e correggere le inadempienze che potrebbero costituire l'elemento per l'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

I controlli saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda ULSS, anche in contraddittorio con il personale incaricato dalla Ditta.

La Ditta dovrà acconsentire all'esercizio da parte dell'Azienda ULSS di verifiche periodiche sull'andamento delle attività descritte nel presente capitolato speciale.

La regolare esecuzione del servizio è verificata dal Direttore dell'Esecuzione, (DEC) anche avvalendosi di personale competente incaricato dell'Azienda appaltante, mediante controlli periodici, utilizzando anche apposite "Schede di valutazione del servizio", fornite alla Ditta aggiudicataria dall'Azienda appaltante che dovranno, essere firmate, mensilmente, dal Legale rappresentante della Ditta aggiudicataria e allegate alle fatture emesse.

La Ditta dovrà prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché a mettere a disposizione tutti i documenti, le informazioni, i prospetti, gli organigrammi, i tabulati che gli saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

1) € 500,00 al giorno per mancato avvio del servizio entro i termini concordati tra le parti.

In caso di mancato rispetto dell'avvio del servizio sarà applicata la penale indicata, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato tra le parti, salvi i maggiori costi.

2) Da € 250,00 a € 500,00 in caso di mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato.

Si intende il mancato invio, entro i termini indicati dal Capitolato Speciale, dell'elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti, oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso.

3) € 1.000,00 al giorno e a persona in caso di mancata sostituzione del personale impiegato o inosservanza dell'organico del personale richiesto:

Si intende la mancata sostituzione del personale impiegato nei termini indicati nel Capitolato Speciale ed assente a qualsiasi titolo (es. malattia, ferie, allontanamento su richiesta della committenza, ecc.), nonché l'inosservanza dell'organico del personale richiesto dal presente appalto e proposto in offerta;

4) € 500,00 per comportamento scorretto, mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme a tutela della privacy.

Si provvederà ad applicare la penale prevista per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto; nel caso di mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme a tutela della privacy – trattandosi di requisito essenziale per lo svolgimento del servizio – alla segnalazione del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, la Stazione Appaltante chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda si riserva di applicare la penale indicata per ogni segnalazione ricevuta;

5) € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di operatori con requisiti o titoli difforni da quanto previsto dal presente capitolato speciale e dal progetto offerto, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per due volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

6) € 300,00 per il mancato adeguamento a procedure, regolamenti, protocolli aziendali ecc. ;

7) € 300,00 per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione del contratto.

L'Azienda Sanitaria farà pervenire per iscritto, tramite PEC, all'aggiudicatario le osservazioni e le contestazioni dell'eventuale infrazione; l'aggiudicatario entro 8 giorni dal ricevimento delle osservazioni e contestazioni farà pervenire all'Azienda Sanitaria le proprie giustificazioni. L'Azienda Sanitaria entro 5 giorni deciderà in merito e

risponderà se accogliere o meno le giustificazioni. Nel caso di assenza di giustificazioni o di non accoglimento delle stesse l'Amministrazione applicherà le penali previste dal presente articolo con comunicazione scritta.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Azienda Sanitaria o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Le penali saranno trattenute in occasione del primo pagamento utile e/o sulla cauzione.

Le penali sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

ART. 10) OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

A tale riguardo si sottolinea che, prima dell'inizio dell'appalto, l'Azienda ULSS 7 verificherà, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale della ditta in relazione al servizio oggetto di appalto.

La verifica avverrà secondo le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o per le Cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e del possesso da parte del personale della formazione richiesta dall'art. 22 del DUVRI;
- **ogni altra modalità individuata dall'Azienda ULSS 7** atta a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese tra cui quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI e nel modello MD 74101AZ.000 allegato - “SELEZIONE DEI FORNITORI DI PRODOTTI, DI SERVIZI E DI LAVORI in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (moduli come da procedura aziendale).

Nell'ambito della verifica della congruità dell'offerta e dei requisiti tecnico professionali di cui sopra l'Azienda Sanitaria come previsto dal D. Lgs. 36/2023, si riserva di procedere alla valutazione dei **costi aziendali** della sicurezza indicati in offerta **propri** “*dell'operatore economico*” e del **costo della manodopera**.

Al fine di assicurare la **necessaria cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi** con particolare riguardo anche all'eliminazione/riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, di cui all'art. 26 comma 2 lettere a) e b), l'Azienda Sanitaria ha elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali, **preliminare** - DUVRI allegato n. 1 al presente CSA che dovrà essere aggiornato unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure di prevenzione e protezione previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza **pari ad euro 1.070,00 oltre all'IVA** (non soggetti a ribasso d'asta), ed i nominativi dei referenti con compiti di controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'appalto specifico, sono riportati nel DUVRI.

Si ricorda che le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, sono in capo ai Datori di Lavoro committente e dell'appaltatore nonché alle figure delegate e individuate all'interno del DUVRI che dovranno assicurare anche l'aggiornamento, revisione continua del documento definitivo elaborato qualora intervengano modifiche alle attività e l'organizzazione necessaria a garantire il rispetto delle prescrizioni, divieti, obblighi e delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione dei rischi interferenziali.

Per quanto riguarda gli adempimenti di all'art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda Sanitaria in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'appaltatore e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono riportate nell'allegato n. 2 “*Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare*” che fa parte integrante del presente capitolato speciale ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell'Azienda ULSS 7.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento e nel fascicolo informativo sui rischi presenti in Azienda, congiuntamente al sopralluogo qualora previsto o necessario delle aree interessate, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto.

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto, il personale della ditta appaltatrice dovrà aver ricevuto un'adeguata informazione, formazione e/o addestramento su tutti gli aspetti di sicurezza citati nel DUVRI.

ART. 11) ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria sotto qualsiasi forma consentita dalla legge.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti e al personale durante l'esecuzione del servizio.

A tal fine la Ditta sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa contro tutti i danni a persone o alle cose che potessero venire provocati durante l'esecuzione contrattuale.

L'assicurazione deve garantire la copertura dei seguenti massimali:

- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- euro 3.000.000,00 per persona;
- euro 1.000.000,00 per cose.

Detta polizza deve tenere indenne l'Azienda ULSS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d'Appalto.

La copertura assicurativa deve prevedere, tra l'altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà dell'Azienda ULSS in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio.

In particolare, deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ..

L'aggiudicatario deve, inoltre, stipulare una polizza infortuni utenti con le seguenti caratteristiche:

- invalidità permanente: massimale pro capite di almeno euro 200.000,00 senza scoperti e franchigia;
- decesso: massimale pro capite di almeno euro 150.000,00;
- rimborso spese giornaliere da infortunio.

Copia delle predette polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio, deve essere consegnata all'Azienda Sanitaria prima dell'inizio dell'Appalto.

La mancata stipulazione delle polizze assicurative comporterà il diritto di considerare il Soggetto aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

L'Azienda Sanitaria, per quanto sopra riportato, è considerata terza ai fini della copertura della responsabilità civile. Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di appalto del servizio.

ART. 12) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire, a favore dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 13) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda ULSS individuerà nell'atto di affidamento il Direttore dell'Esecuzione del contratto il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 114 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

Oneri del DEC:

- attestare la corretta esecuzione del servizio verificando la conformità in termini di qualità e quantità;

- effettuare l'attività di controllo della qualità del servizio, dell'adeguatezza delle prestazioni o raggiungimento degli obiettivi; del rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, dell'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; della soddisfazione del cliente e dell'utenza finale; del rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- controllare i titoli del personale utilizzato in commessa;
- svolgere azioni di verifica e sorveglianza del DUVRI, in accordo con il competente Servizio Prevenzione Protezione;
- nel caso in cui siano stati autorizzati dei subappalti, verificare la presenza delle imprese subappaltatrici, controlla che svolgano effettivamente le prestazioni autorizzate, segnala al RUP eventuali inosservanze;
- registrare eventuali Non Conformità gestendone le fasi di risoluzione;
- proporre al RUP, con relazione motivata, l'applicazione delle penali;
- apporre il proprio visto, ai fini della liquidabilità delle prestazioni sul report prefattura presentata dalla ditta;
- proporre al RUP con relazione motivata eventuali modifiche nei limiti consentiti dal codice;
- predisporre e trasmettere al RUP il verbale di conclusione del contratto, in duplice originale, firmato dall'esecutore;
- al termine dell'appalto predisporre il Certificato di ultimazione delle prestazioni da inviare al RUP.

ART. 14) RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà indicare, in sede di sottoscrizione del contratto, un proprio responsabile che interagirà con l'Azienda ULSS, in nome e per conto dell'affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Al verificarsi di gravi inadempienze o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda appaltante ha la facoltà di agire in danno ordinando e facendo eseguire a terzi, nel modo che ritiene più opportuno, quanto necessario per il regolare andamento del servizio, ove l'impresa, tempestivamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. In tal caso l'Azienda appaltante addebiterà alla Ditta inadempiente i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione del servizio presso altra ditta.

Dopo tre successive contestazioni scritte per accertate gravi inadempienze, l'Azienda appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di giorni 15 da darsi mediante invio di pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trattenendo il deposito cauzionale e con riserva di maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della Ditta aggiudicataria;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- perdita dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, accertata attraverso la Banca Dati Nazionale degli operatori economici.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda appaltante tramite pec o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva; in particolare, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di ammissione del medesimo a procedure concorsuali previste dalla legge in materia, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda appaltante di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l'Azienda appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova Ditta subentrata.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria, oltre all'immediata perdita

della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Azienda appaltante dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle varie attività previste dal presente capitolato, sia in caso di nuovo appalto.

L'Azienda appaltante si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

La ditta aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256, 1463 c.c.), con preavviso congruo al fine di predisporre gli atti di gara necessari all'individuazione del nuovo assegnatario del Servizio.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

ART. 16) RECESSO UNILATERALE

L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies della L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con pec o lettera raccomandata A.R.

ART. 17) MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria presenterà mensilmente all'Azienda ULSS n. 7 le fatture, posticipate, relative al servizio svolto, per la liquidazione, che verrà effettuata sulla base delle condizioni economiche di cui all'offerta, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica.

Le fatture dovranno essere accompagnate da rendiconto analitico delle prestazioni rese, che preveda l'elenco delle professionalità utilizzate per la gestione del servizio e le relative ore impiegate per ogni figura indicata.

L'Azienda ULSS n. 7 procederà al pagamento solo il riscontro positivo da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza rispetto ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, riservandosi a tale scopo il termine di 30 giorni dall'effettuazione del servizio.

Nel termine dei 60 giorni successivi all'esito positivo delle verifiche, l'Azienda ULSS n. 7 darà seguito al pagamento delle fatture ai sensi del d.lgs. 9.11.2012, n. 192.

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra menzionate il termine s'intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda ULSS n. 7.

Nel caso d'invio d'incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità di cui all'art. 9 l'Azienda ULSS potrà provvedere al pagamento parziale nelle more della definizione di eventuali inadempienze contestate all'Appaltatore.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24.4.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.6.2014), le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013.

Per tali finalità l'Azienda Sanitaria ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito al destinatario. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario", nonché il dettaglio delle informazioni necessarie per l'invio della fattura elettronica.

L'Azienda Sanitaria provvederà a fornire le informazioni necessarie.

Si fa presente che è onere della ditta contattare gli uffici competenti in caso di mancanza o incompleta conoscenza delle informazioni di cui sopra (in particolare, dovrà essere richiesta l'emissione dell'ordine qualora mancante).

L'Appaltatore, pena risoluzione del contratto, dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010 e smi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18) CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione, una volta approvata la proposta e divenuta efficace, sarà stipulato apposito contratto con l'Azienda Sanitaria, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire all'Azienda, **nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:**

- la cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dallo specifico articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- la Nomina a Responsabile del Trattamento compilata;
- comunicare per iscritto le generalità del personale con i relativi curricula, copia del documento di identità, relativi attestati nonché dichiarazione di consenso al trattamento dei dati; all'elenco dovranno essere allegati i titoli (laurea, specializzazione ecc.) l'iscrizione all'albo professionale e le dichiarazioni individuali di non incompatibilità e conflitto di interesse;
- il nominativo e il recapito telefonico del referente del servizio, così come richiesto nel presente CSA e relativi allegati;
- produrre gli attestati di addestramento/formazione così come richiesto nel presente CSA e relativi allegati;
- produrre copia delle assicurazioni secondo quanto previsto dallo specifico articolo del presente CSA;
- ogni documento che dovesse essere espressamente richiesto dall'Azienda Ulss.

La mancata costituzione della garanzia definitiva da parte della Ditta aggiudicataria determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Nel caso in cui la Ditta appaltatrice si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il relativo contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 19) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria. La Ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte di servizio che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccolo impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi è la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: urpbassano@aulss7.veneto.it oppure a urpthiene@aulss7.veneto.it; potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI). Il Titolare, con delibera n. 1409 del 25.08.2023, ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, affidando l'incarico allo studio CERVATO LAW & BUSINESS S.R.L. SOCIETÀ TRA AVVOCATI a partire dall'1 settembre 2023.

Con riferimento ai dati che saranno gestiti dalla ditta aggiudicataria l'Azienda Sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, intende designare la Ditta Aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, la quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Allegato n. 3) al presente CSA, che dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del contratto.

ART. 21) RISERVE

Si precisa che l'Azienda si riserva il diritto insindacabile di:

- non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023;
- sospendere e/o reindire l'affidamento del servizio, con provvedimento motivato, senza che la ditta partecipante possa vantare diritti o pretese di sorta o incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da parte della Ditta e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.;
- risolvere il contratto, previa formale comunicazione con congruo preavviso, nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni equivalenti alla procedura in parola da parte di una centrale di committenza (Consip/Regionale) e/o si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio oggetto della presente gara, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.

ART. 22) PATTO DI INTEGRITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto di integrità allegato al presente CSA (Allegato 4) nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai

fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 23) FORO GIUDIZIARIO

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia

del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli ulteriori danni subiti.

ART. 24) CLAUSOLA FINALE

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si richiamano le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Direttore

*U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)*

Allegati:

<i>Allegato 1</i>	<i>DUVRI</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>Informazione rischi specifici</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>Accordo Privacy</i>
<i>Allegato 4</i>	<i>Patto di integrità</i>